



ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 - TRA LA REGIONE DEL VENETO E UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI ATTORI ECONOMICI, ISTITUZIONALI E DI VIGILANZA NELL'INVIDUARE STRATEGIE FUNZIONALI AD ASSICURARE UNA CONVIVENZA A LUNGO TERMINE TRA I GRANDI CARNIVORI E LE ATTIVITÀ TRADIZIONALI DELL'UOMO

Tra

Regione del Veneto (di seguito solamente Regione), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal, nella sua qualità di Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

e

Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni (di seguito Unione Montana), con sede legale in Asiago (VI), Viale Stazione n° 1, 36012 Asiago, codice fiscale 84002730244, rappresentata, agli effetti del presente atto, dal, il quale interviene nel presente atto in qualità di Segretario dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, domiciliato per la carica ad Asiago presso la sede dell'Unione Montana stessa.

Premesso che:

l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

la Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 2298 del 10 dicembre 2013, ha aderito, in qualità di beneficiario associato, al progetto Life 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS in materia di conservazione e gestione del lupo, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE + Natura, ed ha approvato lo schema di convenzione di partnership con il beneficiario coordinatore, Parco naturale Alpi Marittime con sede a Valdieri (CN) in Piazza Regina Elena n° 30. Tale progetto è scaduto a maggio 2018;

la Giunta regionale del Veneto, con DGR n. 311 del 18.03.2015, ha autorizzato la partecipazione della Regione al Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR in materia di gestione e conservazione della popolazione di orso bruno nel nord dei Monti Dinarici e nelle Alpi, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE+ Natura ed ha approvato lo schema di convenzione di partnership tra la Regione del Veneto ed il beneficiario coordinatore, Servizio Foreste della Slovenia, con sede in Večna pot 2, SI – 1000 Ljubljana;

negli ultimi anni i grandi predatori, soprattutto il lupo, stanno ripopolando sempre più velocemente il territorio montano, compreso quello delle montagne venete. La convivenza con questi animali, importanti dal punto di vista ecologico, ma da sempre considerati pericolosi e in competizione con le varie attività umane, può tuttavia scatenare conflitti con le popolazioni locali;

tra gli obiettivi del progetto WOLFALPS, c'era l'individuazione di strategie funzionali ad assicurare una convivenza a lungo termine tra il lupo e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso, per la conservazione del lupo sull'intero arco alpino;

in Veneto si osserva un costante aumento del numero delle segnalazioni certe e confermate, segno di una espansione della specie nelle aree montane tradizionalmente vocate all'agricoltura e all'allevamento. Queste aree sono ricomprese tra le province di Verona, Vicenza, Treviso e Belluno con conseguente aumento delle criticità e delle problematiche nella gestione dei grandi carnivori, perciò l'attenzione della Regione e delle istituzioni locali (Comuni, Unioni Montane, Enti Parco, ecc..) a tutela degli allevatori, delle loro greggi e mandrie rimane sempre alta;

l'insediamento rurale e produttivo nell'area dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è rappresentato soprattutto dal sistema malga, attività d'alpeggio tipica del versante meridionale delle Alpi. La



malga è un'azienda ad indirizzo zootecnico, temporanea, poiché è attiva per un periodo limitato, generalmente da 90 a 120 giorni l'anno. Essa è costituita da un pascolo, da infrastrutture di servizio (casara, stalla, porcilaia, pozze) e da una mandria o gregge di animali. Nel comprensorio territoriale dell'Altopiano dei Sette Comuni sono presenti circa un centinaio di malghe, attribuendo così al territorio un patrimonio economico, storico, ambientale, architettonico e turistico;

la Regione, attraverso molteplici ed integrati strumenti, svolge attività di supporto, consulenza ed informazione agli allevatori in materia di prevenzione e tutela del bestiame domestico dalla presenza dei grandi carnivori, facilitando l'operatività alle aziende agricole non solo durante il periodo di monticazione, ma anche durante il restante periodo per quelle aziende stanziali collocate nei territori montani e/o rurali;

considerato che:

le Parti dichiarano la loro volontà di collaborare per concorrere all'obiettivo di dare massimo supporto agli allevatori, effettuando un'efficace attività di sensibilizzazione sulla tematica dei grandi carnivori al fine di far sentire gli allevatori supportati dalle istituzioni ed accrescere così il grado di fiducia, diminuire le situazioni conflittuali, diminuire i tempi di risposta ed indennizzo, prevenire predazioni sul bestiame domestico in vista della prossima stagione d'alpeggio ed infine, consentire la regolare attività di pascolo in quota;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana dare massima diffusione alle informazioni sui temi connessi ai grandi carnivori che possono consentire lo svolgimento di determinate attività in condizioni di sicurezza e di salvaguardia ambientale, e tali informazioni devono pervenire agli operatori con tempestività;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana attuare tutte quelle iniziative, programmi, strategie, monitoraggi ed ogni altra azione ritenuta efficace dalle Parti, al fine di poter censire con maggiore certezza la consistenza della popolazione di lupo presente nel territorio regionale. Questa sinergia istituzionale, nonché l'attuazione di queste attività, ha lo scopo di interessare le istituzioni nazionali e comunitarie competenti per chiedere la modifica della Direttiva Habitat affinché siano prese tutte le misure più idonee per gestire correttamente la specie lupo nel territorio regionale e ponendo un freno alla diffusione del lupo nei territori antropizzati;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana realizzare interventi che facilitino l'inserimento dei contenuti informativi riguardanti la "gestione dei grandi carnivori" all'interno dei siti internet delle istituzioni interessate e che tali informazioni possano essere veicolate anche tramite trasmissioni televisive e/o comunicati stampa;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana regolare i rapporti con la stampa affinché anche le istituzioni locali lavorino in sinergia con l'Unione Montana, che a sua volta, concorda i comunicati stampa e le informazioni in sinergia con la Regione;

è interesse comune di Regione ed Unione Montana creare una dimensione di interconnessione tra i numerosi attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, ecc..) e la Regione del Veneto al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che si sottoscrive fra le Parti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Articolo 2 – Finalità dell'Accordo

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo, concordano di collaborare reciprocamente allo scopo di svolgere delle attività di comune interesse, concernente principalmente al supporto agli attori economici, istituzionali e di vigilanza nell'individuare strategie funzionali ad assicurare una convivenza tra i grandi carnivori, in



particolare il lupo, e le attività economiche tradizionali, sia nei territori dove il lupo è già presente da tempo, sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione è attualmente in corso.

2. L'attività prevista concorre a favorire il rafforzamento dell'informazione fornita dalle istituzioni pubbliche a supporto delle imprese agricole operanti sui territori montani dove il lupo è in espansione, sia a supportarle nelle varie attività ed eventuali incombenze burocratiche.

3. Per il raggiungimento delle finalità individuate ai punti precedenti, in considerazione delle rispettive specifiche competenze e attribuzioni istituzionali, le Parti concordano di collaborare mettendo reciprocamente a disposizione le rispettive conoscenze, risorse umane, informative e strumentali.

Articolo 3 – Oggetto

Con il presente accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per assicurare una convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori, in particolare il lupo, e le attività economiche tradizionali. È prevista la realizzazione di:

- a. interventi che facilitino l'inserimento dei contenuti informativi (moduli, bandi, manualistica, ecc..) riguardanti la "gestione dei grandi carnivori" all'interno di specifiche sezioni contenute nei rispettivi siti internet delle istituzioni territorialmente interessate (ad esempio Comuni ed Unioni Montane) e che tali informazioni possano essere veicolate anche tramite trasmissioni televisive e/o comunicati stampa;
- b. regolare i rapporti con la stampa affinché anche le istituzioni locali lavorino in sinergia con l'Unione Montana, che a sua volta, concorda i comunicati stampa e le informazioni in sinergia con la Regione;
- c. sviluppare operazioni che aiutino le imprese agricole a convivere pacificamente con la fauna selvatica al fine di una convivenza armonica fra agricoltura e territorio;
- d. effettuare un'efficace attività di sensibilizzazione sulla tematica dei grandi carnivori nei confronti degli allevatori, nonché supportarli nelle varie attività ed incombenze burocratiche;
- e. creare una dimensione di interconnessione tra gli attori del territorio (organi di vigilanza, istituzioni, servizi veterinari, associazioni di categoria, ecc..) e la Regione al fine di raccogliere, trasferire e discutere le varie istanze che emergono, sviluppando al contempo delle occasioni di dialogo e di incontro orientate a delle strategie comuni;
- f. programmare ed attuare della formazione nei confronti degli allevatori che monticano con bovini, ovini o caprini, ma anche rivolta alle imprese agricole stanziali, al fine di promuovere dei comportamenti responsabili, nonché supportarli nelle varie attività ed incombenze burocratiche;
- g. intervenire direttamente nelle singole situazioni maggiormente critiche o che comunque presentano una evidente conflittualità sociale.

Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti. La definizione di dettaglio di ogni singola attività va concertata tra le Parti.

Articolo 4 – Modalità di partecipazione delle Parti alle attività

1. Per la realizzazione delle finalità e attività di cui agli articoli 2 e 3 nell'ambito della presente collaborazione, è previsto in particolare quanto segue:

- a. L'Unione Montana si impegna a mettere a disposizione un ufficio collocato all'interno della propria sede istituzionale sita in Viale Stazione n° 1, 36012 Asiago (VI);
- b. l'Unione Montana assicura lo svolgimento dell'attività amministrativa, fornendo la postazione di lavoro, il collegamento alle linee telefoniche, nonché il collegamento internet ed ogni altro servizio utile allo svolgimento dell'attività lavorativa con spese a carico dell'Unione stessa;
- c. la Regione fornisce le competenze tecniche, normative ed amministrative sulla disciplina in materia di convivenza a lungo termine tra i grandi carnivori, in particolare il lupo, e le attività economiche tradizionali, designando a dare adempimento a tale compito il proprio referente tecnico per la materia, il Dott. Pernechele Emanuele, nato a Bassano del Grappa il 16/11/1977 e dipendente a



tempo indeterminato della Provincia di Vicenza ed in Comando presso la Regione del Veneto. Per garantire quindi una maggiore efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e garantire al contempo una maggiore presenza sul territorio e vicinanza agli allevatori della Regione del Veneto, l'attività del Dott. Pernechele sarà svolta presso la sede dell'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per tre giorni settimanali, fermo restando che esigenze di ufficio possono comportare la presenza in ogni momento presso le sedi regionali.

- d. la Regione si impegna nella raccolta degli specifici fabbisogni informativi degli operatori agricoli, rilevati negli incontri con i loro rappresentanti, e a mettere a disposizione le informazioni concernenti la disciplina in materia di gestione dei grandi carnivori;
 - e. ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo e se ritenuto necessario, la Regione si impegna ad attivare le necessarie competenze tecniche e scientifiche in materia di gestione dei grandi carnivori;
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi, di concedere ai referenti e al personale coinvolto nelle specifiche attività l'accesso reciproco alle informazioni ritenute utili.
 3. Le Parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise di comune accordo.

Articolo 5 – Oneri

1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle parti.

Articolo 6 – Durata ed efficacia

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici mesi dal momento in cui entrambi i Partner appongono firma digitale in originale ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto entro 30 giorni dalla scadenza.
2. Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente l'altra dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui al presente Accordo, e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti contrastanti la corretta esecuzione delle attività.
3. Le Parti potranno concordare modifiche ed integrazioni al presente Accordo anche al fine di consentire la partecipazione di altre istituzioni.

Articolo 7 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo conferisce alle Parti il diritto di usare per scopi divulgativi, o per qualsiasi altra attività promozionale, nome o altro segno distintivo dell'altra parte, previo espresso consenso scritto della Parte titolare.
2. Tutti i materiali informativi prodotti devono recare, comunque identificabili, la rappresentazione dello stemma della Regione e il logo dell'Unione Montana.

Articolo 8 – Gestione sicurezza e prevenzione

1. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e ad osservare le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 9 – Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo. In ogni modo, per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente



convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dall'Unione Montana, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione e l'Unione Montana o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità della medesima.
2. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dagli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Articolo 11 – Registrazione

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 12 – Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;

per Unione Montana:
Viale Stazione n° 1, 36012 Asiago (VI);
cmreggenza@legalmail.it

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto	Per l'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca	Il Segretario dell'Unione Montana

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

